Spedizione in abbonamento postale

Anno 101° — Numero 80

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 1° aprile 1960 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1959

1960

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 ottobre 1959, n. **1372.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 27, riguardante la propedeuticità degli esami del corso di laurea in giurisprudenza, è modificato nel senso che l'esame di Istituzioni di diritto privato è propedeutico anche all'esame di Diritto del lavoro e Diritto ecclesiastico e che l'esame di Diritto costituzionale è propedeutico anche all'esame di Diritto ecclesiastico, ferme restando le altre propedeuticità.

Art. 56. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti quelli di:

« Anatomia topografica »;
« Urologia »;
« Medicina del lavoro »;
« Psicologia ».

E' soppresso l'insegnamento complementare di « Medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica ».

Art. 57. — Agli istituti della Facoltà di medicina e chirurgia sono aggiunti quelli di « Chimica biologica » e di « Radiologia ».

Art. 64. — Agli istituti annessi alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali è aggiunto quello di « Chimica organica industriale ».

Art. 66. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica sono aggiunti quelli di « Chimica nucleare » e « Chimica macromolecolare » per l'indirizzo organico-biologico ed inorganico-chimico-fisico e l'insegnamento di « Chimica teorica » per l'indirizzo inorganico-chimico-fisico.

Art. 68. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica industriale sono aggiunti quelli di « Chimica nucleare », « Chimica macromolecolare » e « Chimica teorica ».

Art. 69. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in fisica è aggiunto quello di « Fisica nucleare ».

Art. 75. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica e fisica sono aggiunti quelli di « Fisica nucleare » e « Meccanica statistica ».

Art. 79, concernente la propedeuticità degli esami del corso di laurea in scienze naturali è modificato nel senso che, a quelli esistenti, sono aggiunte le seguenti precedenze: « gli esami di Botanica sistematica e di Zoologia sistematica debbono precedere l'esame di Paleontologia ».

Art. 82, concernente la propedeuticità degli esami del corso di laurea in scienze geologiche è modificato nel senso che, a quelle esistenti, sono aggiunte le seguenti precedenze: « l'esame di Geologia deve precedere lo esame di Geologia dell'Appennino; l'esame di Paleontologia deve precedere l'esame di Micropaleontologia ».

Art. 99. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia è aggiunto quello di « Biochimica applicata ».

Art. 108. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in ingegneria sono aggiunti quelli di:

« Fisica nucleare con applicazioni alle misure e alla dosimetria »;

« Reattori nucleari »;

« Costruzioni ed impianti nucleari »;

« Regolazione dei reattori nucleari »;

« Chimica dei reattori e tecnologie chimiche-nucleari ».

Art. 113. — Alle precedenze, per l'esame, fra gli insegnamenti del corso di laurea in ingegneria sono aggiunte le seguenti nuove precedenze: « Regolazione dei reattori nucleari (Elettronica e Servomeccanismi); Costruzioni ed impianti nucleari (Fisica tecnica) ».

Dopo l'art. 114, è aggiunto il seguente nuovo articolo con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:

Art. 115. — « Gli istituti della Facoltà di ingegneria sono i seguenti:

1) Istituto di architettura ed urbanistica;
2) Chimica industriale ed applicata;
3) Costruzioni stradali e ferroviarie;
4) Elettronica;
5) Elettrotecnica;
6) Fisica tecnica;
7) Idraulica;
8) Macchine, Tecnologie e Meccanica agraria;
9) Meccanica applicata ed aeronautica;
10) Scienza delle costruzioni;
11) Topografia e Geodesia ».

Art. 124. — Agli istituti annessi alla Facoltà di medicina veterinaria sono aggiunti quelli di: « istituto di Parassitologia »; « istituto di Fisiologia generale e speciale degli animali domestici e chimica biologica ».

Dopo l'art. 133, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della Scuola di perfezionamento in Storia dell'arte antica, greca e romana e dell'arte medioevale e moderna, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

« *Scuola di perfezionamento in Storia dell'arte antica, greca e romana e dell'arte medioevale e moderna*

Art. 134. — La Scuola di perfezionamento in Storia dell'arte antica, greca e romana e storia dell'arte medioevale e moderna annessa alla Facoltà di lettere e filosofia ha per scopo il perfezionamento negli studi storici e critici e l'addestramento scientifico e tecnico dei giovani che intendono dedicarsi con specializzazione agli studi di arte antica greca e romana e di arte medioevale e moderna.

Alla Scuola possono iscriversi all'inizio di ogni anno accademico i laureati in Lettere, in Filosofia, in Pedagogia, in Materie letterarie, in Architettura, in Ingegneria civile.

Art. 135. — Direttore della sezione di archeologia e storia dell'arte antica, greca e romana, è il titolare della cattedra di Archeologia e storia dell'arte antica; direttore della sezione di storia dell'arte medioevale e moderna è il titolare della cattedra di storia dell'arte medioevale e moderna. Direttore della Scuola di perfezionamento è il direttore di sezione più anziano in grado.

Art. 136. — La sezione della Scuola per l'archeologia e la storia dell'arte antica, greca e romana conduce al conseguimento di un diploma di perfezionamento in storia dell'arte antica, greca e romana dopo un periodo di studi di due anni. La sezione della Scuola per la storia dell'arte medioevale e moderna conduce al conseguimento di un diploma di perfezionamento in storia dell'arte medioevale e moderna dopo un periodo di studi di due anni.

Art. 137. — Nella Scuola di perfezionamento si impartiscono sia ex cattedra, sia mediante corsi di seminario e di esercitazioni, i seguenti insegnamenti fondamentali:

a) *Sezione storia dell'arte antica, greca e romana*:

1) Archeologia e storia dell'arte greca;
2) Archeologia e storia dell'arte romana;
3) Etruscologia e archeologia italica;
4) Paletnologia e arte preistorica;
5) Archeologia e storia dell'arte dell'oriente antico;
6) Storia dell'arte provinciale romana.

b) *Sezione storia dell'arte medioevale e moderna*:

1) Storia dell'arte medioevale;
2) Storia dell'arte moderna;
3) Storia dell'arte contemporanea;
4) Estetica;
5) Storia della storiografia e della critica artistica.

La Scuola comprende anche le seguenti discipline comuni alle due sezioni:

1) Archeologia cristiana;
2) Storia dell'arte bizantina;
3) Storia dell'arte barbarica;
4) Storia dell'arte del medio ed estremo oriente;
5) Storia dell'arte musulmana e copta;
6) Storia delle arti popolari;
7) Storia e tecnica del restauro;
8) Tecnica delle arti;
9) Iconologia ed iconografia;
10) Biblioteconomia e studio dei manoscritti;
11) Storia della miniatura;

12) Paleografia e diplomatica;
13) Epigrafia antica;
14) Epigrafia medioevale;
15) Storia e critica del cinema;
16) Storia del teatro e dello spettacolo;
17) Storia dell'architettura;
18) Urbanistica;
19) Storia dell'urbanistica;
20) Storia delle arti decorative e industriali.

Gli insegnamenti fondamentali di una sezione possono essere complementari per l'altra sezione.

Ogni iscritto è tenuto a seguire i corsi indicati dal Consiglio della Scuola nel manifesto annuale e quelli indicati come organicamente inerenti ad ogni singola specializzazione; e così le conferenze, i seminari, le esercitazioni, le prove pratiche e tecniche e le attività e manifestazioni della Scuola.

Art. 138. — Al principio del primo anno, ciascun iscritto alla Scuola deve scegliere, in accordo col direttore, un tema da svolgere nel periodo di due anni accademici, nella forma di una dissertazione scritta originale.

Alla fine del primo anno ed alla fine del secondo anno ciascun iscritto deve discutere dinanzi alla relativa Commissione di esame un argomento di storia dell'arte, diverso ogni anno e diverso dalla dissertazione, oggetto di un contributo scientifico elaborato.

Tale argomento scelto deve essere comunicato alla Direzione della Scuola all'inizio di ogni anno accademico. Il passaggio al secondo anno della Scuola di perfezionamento è ottenuto avendo soddisfatto agli obblighi del primo anno di corso, ed all'approvazione del contributo.

Ogni iscritto è inoltre tenuto a dar prova della buona conoscenza della lingua inglese o della lingua tedesca.

L'esame di diploma consiste nella presentazione della dissertazione scritta oggetto del lavoro speciale del biennio di perfezionamento.

Art. 139. — Le Commissioni di esame sono composte di cinque membri per gli esami annuali e di sette membri per l'esame di diploma di perfezionamento.

La Commissione per l'esame di diploma, composta di sette membri, è nominata dal rettore dell'Università, su proposta del direttore della Scuola, è presieduta da questo, e ne fanno parte tre professori insegnanti nella Scuola, tra i quali il relatore, e tre altri professori di materie affini o liberi docenti o cultori della materia.

Ogni commissario dispone di dieci punti; la lode e la dignità di stampa vengono conferite all'unanimità.

Art. 140. — Il Consiglio della Scuola può su domanda concedere, con motivata relazione, l'abbreviazione di un anno di corso, quando per gli studi compiuti e per i titoli posseduti riconosca la maturità del richiedente.

Art. 141. — Le tasse, soprattasse e contributi vengono proposti annualmente dal Consiglio di Facoltà e sono approvati dal Consiglio di amministrazione dell'Università.

Art. 142. — Borse di studi e premi di cui la Scuola disponga vengono assegnati dal Consiglio della Scuola mediante pubblico concorso e relativo regolamento. Contributi disponibili per l'esecuzione di lavori scientifici vengono assegnati con motivazione dal Consiglio della Scuola ».

Dopo l'art. 145 (già 136), e con il conseguente spostamento della successiva numerazione, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della Scuola di perfezionamento in Fisica nucleare, annessa alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

« *Scuola di perfezionamento in fisica nucleare*

Art. 146. — La Scuola di perfezionamento in Fisica nucleare, istituita presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, ha fine scientifico e rilascia il diploma di perfezionamento in fisica nucleare. Il corso degli studi ha la durata di due anni. Non sono consentite abbreviazioni di corso.

Art. 147. — La Scuola è retta da un direttore assistito da un Consiglio; il direttore della Scuola è nominato dal rettore su designazione del Consiglio della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Il direttore dura in carica un biennio ed è confermabile. Il Consiglio della Scuola è costituito da tutti gli insegnanti i cui insegnamenti fanno parte della medesima ed è presieduto dal direttore. Gli insegnanti della Scuola sono proposti dal direttore che può sceglierli tra i professori di ruolo, tra i liberi docenti, tra gli assistenti o anche fra persone di riconosciuta competenza nella specialità; le nomine sono subordinate all'approvazione del Consiglio della Facoltà. E' data facoltà al direttore all'inizio di ogni anno accademico di rivedere il programma della Scuola e, sentito il parere del Consiglio di sottoporre al Consiglio della Facoltà proposte di variazione del medesimo che saranno rese pubbliche.

Art. 148. — Alla Scuola di perfezionamento in Fisica nucleare vengono ammessi soltanto i laureati in Fisica, Scienze matematiche, Matematica e fisica, Chimica e ingegneria. E' data facoltà al direttore di stabilire prima dell'inizio di ogni anno accademico un numero massimo di iscrizioni oltre al quale potranno non essere accolte le domande eccedenti. Quando gli iscritti siano in numero molto limitato gli insegnamenti possono non avere il carattere cattedratico e essere svolti in quella diversa forma che è consentita dall'indole di ciascuna disciplina.

Art. 149. — La sorveglianza agli iscritti per tutto quanto riguarda la loro attività spetta al direttore della Scuola che a questo scopo sarà coadiuvato da un segretario nominato di anno in anno. La frequenza ai singoli insegnamenti deve essere attestata dai rispettivi insegnanti.

Art. 150. — Le Commissioni per gli esami di profitto sono formate dal professore della materia e da due altri insegnanti della Scuola.

Art. 151. — La Commissione per l'esame di diploma è formata da cinque membri ed è nominata dal preside della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali su proposta del direttore della Scuola; l'esame di diploma consisterà di un esame di cultura generale sugli insegnamenti della Scuola e di una discussione sopra una dissertazione originale scritta.

Art. 152. — I candidati non riconosciuti idonei potranno ripresentarsi all'esame di diploma dopo un altro anno di frequenza alla Scuola. Nel caso che anche alla seconda prova di esame di diploma essi non siano riconosciuti idonei, saranno senz'altro esclusi da ogni ulteriore prova.

Art. 153. — Gli insegnamenti impartiti dalla Scuola sono:
1) Tecniche nucleari;
2) Calcolatrici elettroniche;
3) Reattori nucleari;
4) Struttura dei nuclei;
5) Particelle elementari (biennale);
6) Reazioni nucleari;
7) Teoria dei campi;
8) Metodi matematici della fisica;
9) Corso monografico.

Di questi hanno carattere fondamentale:
1) Struttura dei nuclei;
2) Reazioni nucleari,
3) Particelle elementari (biennale).

Gli altri corsi hanno carattere complementare.

Art. 154. — Gli iscritti alla Scuola devono frequentare e sostenere l'esame delle tre materie fondamentali e di almeno due corsi complementari a scelta secondo l'ordine degli studi stabiliti dal Consiglio della Scuola. Per adire al secondo anno gli iscritti alla Scuola dovranno avere superato gli esami relativi agli insegnamenti del primo anno, per adire l'esame di diploma devono aver superato gli esami, previsti dall'ordine degli studi.

Art. 155. — Gli iscritti alla Scuola di perfezionamento sono tenuti a pagare le tasse fissate annualmente dal Consiglio di amministrazione dell'Università su proposta del Consiglio della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

La tassa di diploma è fissata in L. 6000, a norma dell'art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.

Art. 156. — Presso la Scuola di perfezionamento in Fisica nucleare sarà istituito a completamento degli insegnamenti, un Seminario di fisica atomica e nucleare ».

Dopo l'art. 156 (già 139) e con il conseguente spostamento della successiva numerazione, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione di un corso di perfezionamento in Ingegneria nucleare, annesso alla Facoltà di ingegneria

« *Corso di perfezionamento in ingegneria nucleare*

Art. 157. — E' annesso alla Facoltà di ingegneria un corso di perfezionamento in Ingegneria nucleare.

Art. 158. — Il corso ha la durata di un anno.

Gli insegnamenti sono i seguenti:
1) Fisica nucleare;
2) Fisica dei reattori nucleari e reattori nucleari;
3) Misure di fisica nucleare;
4) Impianti nucleari terrestri e navali;
5) Costruzioni nucleari;
6) Sicurezza e dosimetria;
7) Teoria dei servomeccanismi applicata al controllo ed alla regolazione dei reattori;
8) Elettronica applicata agli impianti nucleari;
9) Chimica dei reattori;
10) Tecnologia dei materiali dei reattori. Trattamenti e separazione degli isotopi.

Detti insegnamenti saranno integrati da esercitazioni pratiche ed eventualmente da conferenze.

Art. 159. — Al termine del corso la Facoltà rilascia un certificato di studi per il conseguimento del quale è necessario aver superato gli esami delle materie 1), 2), 3), 4), 5) e 6) e alternativamente 7) e 8) oppure 9) e 10).

Art. 160. — Per le Commissioni esaminatrici valgono le norme stabilite per le Commissioni di esami di profitto.

Art. 161. — Il Corso ha un numero di posti limitato, che sarà fissato anno per anno dal Consiglio di Facoltà, il quale delibererà insindacabilmente sulle ammissioni in base ai titoli presentati dagli aspiranti.

Art. 162. — Le tasse e le soprattasse da pagarsi dagli iscritti sono stabilite di anno in anno dal Consiglio di amministrazione su proposta della Facoltà ».

Dopo l'art. 172 (già 149) e con il conseguente spostamento della successiva numerazione, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione del corso di specializzazione sulla Cooperazione agricola, annesso alla Facoltà di agraria.

« *Corso di specializzazione sulla Cooperazione agricola*

Art. 173. — Alla Facoltà di agraria è annesso un corso di specializzazione sulla Cooperazione agricola. Esso ha lo scopo di perfezionare e avviare i laureati in Scienze agrarie verso un'attività di particolare interesse ai fini produttivi economici e sociali dell'agricoltura in vista di creare tecnici idonei ad assumere funzioni direttive negli organismi cooperativi nelle loro varie forme ed istituti.

Il corso avrà la durata di un anno accademico.

Art. 174. — Il corso è retto da un Consiglio di professori che vi insegnano e ne è direttore il titolare della cattedra di economia agraria.

Gli insegnamenti vengono di regola affidati ai docenti in ruolo della Facoltà. Quando si debba diversamente provvedere, sui relativi incarichi delibererà il Consiglio di Facoltà su indicazione del direttore del corso.

Art. 175. — Titolo di ammissione al corso è la laurea in Scienze agrarie.

Art. 176. — Gli insegnamenti che formeranno oggetto del corso saranno i seguenti:
1) Cooperazione e Agricoltura;
2) Legislazione generale e materia tributaria;
3) Tecniche moderne di trasformazione e conservazione dei prodotti agrari;
4) Difesa fitosanitaria dei prodotti in magazzini;
5) Tecnica commerciale di acquisto e di vendita dei prodotti e dei mezzi produttivi;
6) Forme ed istituti della mutualità agraria.

Art. 177. — Gli insegnamenti sopra elencati avranno la durata che verrà fissata dai rispettivi insegnanti d'intesa con il Consiglio dei professori. Detti insegnamenti si svolgeranno sotto forma di lezioni cattedratiche o conferenze, esercitazioni ed escursioni.

Art. 178. — Le tasse e soprattasse che gli iscritti sono tenuti a versare sono fissate dal Consiglio di amministrazione su proposta del Senato accademico udita la Facoltà.

Art. 179. — La frequenza alle lezioni è obbligatoria.

Art. 180. — Le prove di profitto verteranno sulle materie oggetto di insegnamento.

A coloro che avranno superato con profitto gli esami stabiliti verrà rilasciato un attestato di frequenza e di profitto ».

Dopo l'art. 182 (già 159) e con il conseguente spostamento della successiva numerazione, sono aggiunti i

seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della Scuola di specializzazione in Chimica organica farmaceutica, annessa alla Facoltà di farmacia.

« Scuola di specializzazione in Chimica organica farmaceutica

Art. 183. — E' istituita presso la Facoltà di farmacia una Scuola di specializzazione in Chimica organica farmaceutica.

Questa Scuola teorico-professionale si propone di preparare laureati specializzati nelle tecniche della moderna chimica organica farmaceutica, applicata sia alle ricerche scientifiche ed industriali, sia al controllo del farmaco.

La Scuola è retta da un direttore, nominato dal rettore su designazione della Facoltà di farmacia e coadiuvato da un Consiglio costituito dai professori di ruolo che vi tengono insegnamenti.

Art. 184. — A questa Scuola possono iscriversi i laureati in Chimica, in Chimica industriale ed in Farmacia dopo aver superato l'esame di ammissione. La durata degli studi è di tre anni. Il Consiglio può comunque deliberare la dispensa dalla frequenza di alcuni corsi o la convalida dei relativi esami ed, eventualmente, un accorciamento della durata massima di un anno degli studi per i candidati particolarmente preparati.

Alla fine di ciascun corso si terranno colloqui orali, preceduti eventualmente da prove scritte e pratiche.

Art. 185. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1) Complementi di matematica;
2) Complementi di chimica-fisica;
3) Tecniche di laboratorio chimico-fisico applicate alla chimica organica (con esercitazioni);
4) Complementi di chimica analitica;
5) Cromatografia e microtecniche (con esercitazioni);
6) Chimica organica superiore;
7) Laboratorio di chimica organica;
8) Chimica organica teorica;
9) Complementi di biochimica;
10) Industrie fermentative e batteriologia industriale;
11) Complementi di farmacologia;
12) Complementi di chimica farmaceutica;
13) Chimica farmaceutica industriale;
14) Tecnica farmaceutica industriale e legislazione del farmaco.

Art. 186. — La Scuola rilascia un diploma di specializzazione in chimica organica farmaceutica ».

Le tasse e le soprattasse da pagarsi dagli iscritti sono stabilite dal Consiglio di amministrazione su proposta della Facoltà. La tassa di diploma è fissata nella misura di L. 6000, a norma dell'art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.

Dopo l'art. 281, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della Scuola di perfezionamento in Neuropsichiatria infantile, annessa alla Facoltà di medicina e chirurgia.

« Scuola di perfezionamento in Neuropsichiatria infantile

Art. 282. — La Scuola ha la durata di tre anni ed ha sede nella Clinica delle malattie nervose e mentali, il cui professore di ruolo è il direttore della Scuola.

Il numero massimo degli iscritti per ogni anno di corso è di quindici.

Art. 283. — Gli insegnamenti sono i seguenti così ripartiti:

1° *anno*:

1) Anatomia del sistema nervoso;
2) Fisiologia e fisiopatologia del sistema nervoso;
3) Istologia ed istopatologia del sistema nervoso.

La frequenza è obbligatoria nelle sezioni neurologica e psichiatrica della Clinica.

2° *anno*:

1) Clinica neuropsichiatrica del lattante e del bambino;
2) Psicologia e psicopatologia del lattante e del bambino in età prescolare;
3) Le malattie generali della prima infanzia in rapporto con lo sviluppo del sistema nervoso.

La frequenza è obbligatoria nelle sezioni della Clinica pediatrica.

3° *anno*:

1) Clinica neuropsichiatrica del bambino fino alla pubertà;
2) Psicologia e psicopatologia dell'età scolare alla pubertà;
3) Tecniche psicosperimentali;
4) Igiene e profilassi mentale del bambino;
5) Terapia generale.

La frequenza è obbligatoria in un Centro o in un Istituto psicomedicopedagogico.

La Direzione potrà integrare le lezioni con conferenze su argomenti particolari.

La Scuola di perfezionamento in Neuropsichiatria infantile funzionerà con i mezzi della Clinica delle malattie nervose e mentali e con le tasse, soprattasse e contributi versati dagli iscritti ».

Dopo l'art. 283, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione del corso di perfezionamento in Alimentazione degli animali agricoli, annesso alla Facoltà di medicina veterinaria.

« TITOLO XVI

FACOLTA' DI MEDICINA VETERINARIA

Corso di perfezionamento in alimentazione degli animali agricoli

Art. 284. — Il corso ha la durata di un anno ed ha sede nell'Istitutto di zootecnica generale dell'Università, il cui professore di ruolo ne è il direttore. Nel caso, che la cattedra di Zootecnica generale rimanga temporaneamente scoperta può essere chiamato alla Direzione del corso con voto del Consiglio di Facoltà, un professore fuori ruolo delle materie od il titolare delle cattedre di Zootecnica speciale o di fisiologia degli animali domestici.

Art. 285. — Gli insegnamenti sono i seguenti:

1) Fisiologia e fisiopatologia della nutrizione;
2) Tossicologia alimentare;
3) Piante foraggiere: classificazione, composizione, coltivazione, raccolta, conservazione, impiego;
4) Altri alimenti: origine, composizione, valore alimentare, conservazione, impiego;
5) Necessità alimentari: sistemi per calcolarle, criteri pratici per soddisfarle;
6) Chimica degli alimenti;
7) Pratica dell'alimentazione;

8) Nozioni cliniche ed anatomo-patologiche delle malattie della nutrizione;
9) Economia bromatologica.

Le lezioni teoriche saranno integrate da esercitazioni.

Il numero delle lezioni per ciascun argomento verrà fissato prima dell'inizio del corso dal Collegio dei professori.

Il numero delle lezioni giornaliere non potrà essere inferiore a tre, esercitazioni comprese.

Art. 286. — Il Collegio dei professori è costituito dagli insegnanti di ruolo chiamati dal direttore a svolgere per intero uno degli insegnamenti sopra elencati.

Ai fini della buona riuscita del corso potranno essere chiamate a svolgere particolari argomenti, persone di specifica competenza.

Art. 287. — La frequenza è obbligatoria ed al termine del corso gli iscritti saranno chiamati a sostenere le prove di esame consistenti in una dissertazione scritta su di un tema approvato dal Collegio dei professori ed una prova orale sugli argomenti trattati.

A coloro che supereranno tutte le prove verrà rilasciato il diploma di perfezionamento in alimentazione degli animali agricoli.

Art. 288. — Possono iscriversi al corso i laureati in Medicina veterinaria ed in Scienze agrarie.

Art. 289. — Le tasse, soprattasse e contributi, che gli iscritti sono tenuti a pagare annualmente, vengono stabilite dal Consiglio di amministrazione, su proposta della Facoltà.

La tassa di diploma è fissata nella misura di L. 6000, a norma dell'art. 7 della legge 18 dicembre 1951, numero 1551 ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 ottobre 1959

GRONCHI

MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1960
Atti del Governo, registro n. 125, foglio n. 117. — VILLA

LEGGE 19 febbraio 1960, n. 236.

Approvazione ed esecuzione degli Accordi tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America in materia di eccedenze agricole, conclusi in Roma il 31 gennaio ed il 7 marzo 1958.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono approvati i seguenti Accordi tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America:

Scambio di Note relativo all'Accordo del 27 febbraio 1956 concernente il programma di acquisto di eccedenze agricole americane in base alla Sezione 402 del « Mutual Security Act », effettuato in Roma il 31 gennaio 1958;

Accordo sui prodotti agricoli in base al Titolo 1 dell'« Agricoltural Trade Development and Assistance Act » e successivi emendamenti, con relativo scambio di Note e *Memorandum* d'intesa, concluso in Roma il 7 marzo 1958.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore.

Art. 3.

In deroga a quanto stabilito con l'ultimo comma dell'art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108, gli adempimenti previsti dagli Accordi di cui al precedente art. 1 saranno disposti dal Ministro per il tesoro il quale, per i depositi da effettuarsi presso la Banca d'Italia in esecuzione degli Accordi medesimi, potrà far ricorso alle anticipazioni speciali previste dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 781, modificati con l'art. 6 della legge 21 agosto 1949, n. 730.

Il Ministro per il tesoro è altresì autorizzato, ove occorra, a stipulare con la Banca d'Italia la convenzione occorrente per regolare i rapporti tra il Tesoro e la Banca stessa in dipendenza della presente legge.

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a concordare col Governo degli Stati Uniti d'America le modalità relative all'assunzione dei prestiti previsti dall'Accordo 7 marzo 1958 la cui utilizzazione dovrà essere approvata con legge ai sensi del secondo comma dell'art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 febbraio 1960

GRONCHI

SEGNI — PELLA — TAMBRONI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Scambio di Note tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America relativo all'Accordo del 27 febbraio 1956 concernente il programma di acquisto di eccedenze agricole americane in base alla Sezione 402 del « Mutual Security Act ».

(Roma 31 gennaio 1958)

Prot. 140/L.8

Roma, lì 31 gennaio 1958

Caro Signor Deak,

Mi riferisco allo scambio di lettere del 27 febbraio 1956, fra il Ministro Zoli e il Signor Tasca, riguardante l'accordo dei nostri due Governi su di un programma di vendita di prodotti agricoli da parte dell'International Cooperation Administration (ICA) all'Italia, ai termini della Sezione 402 del Mutual Security Act del 1954 e successivi emendamenti. Detto programma prevedeva l'acquisto da parte dell'Italia di prodotti agricoli sino all'importo di 5 milioni di dollari nel controvalore di lire italiane, nonchè l'impiego di detta somma per finanziare esportazioni verso terzi Paesi che beneficiano dell'assistenza nel quadro del Programma di Sicurezza Reciproca.

Il mio Governo ha preso nota del fatto che, ai termini della Sezione 402 del Mutual Security Act del

1956, l'ICA ha in corso un altro programma per la vendita di prodotti agricoli per l'esercizio fiscale corrente. Nelle conversazioni recentemente intercorse tra i rappresentanti dei nostri due Governi, è stato convenuto che l'ICA metterà a disposizione per la vendita al Governo italiano cotone per l'importo di 5,5 milioni di dollari, alle stesse condizioni stabilite nello scambio di lettere del 27 febbraio 1956, fatta eccezione per le seguenti modifiche:

1) nel paragrafo 3, vengono eliminate le parole « a seguito di ciascuna autorizzazione di acquisto emessa »;

2) nel paragrafo 6, seconda frase, le parole « non appena praticamente possibile » vengono eliminate e sostituite con « entro e non oltre 60 giorni », ed alla fine della stessa frase vengono aggiunte le parole « o che sia stato provveduto al noleggio relativo ».

E' inteso che la spedizione del cotone dovrà essere effettuata entro e non oltre il 15 giugno 1958.

Mi sarebbe gradito avere da parte Sua conferma che il suddetto programma ha l'approvazione della International Cooperation Administration.

Colgo l'occasione per inviarLe i miei migliori saluti.

FERRARI AGGRADI

Mr. Francis DEAK
Consigliere di Ambasciata per gli Affari Economici
Ambasciata degli Stati Uniti d'America — ROMA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
PELLA

AMERICAN EMBASSY
THE FOREIGN SERVICE
OF THE UNITED STATES OF AMERICA

January 31, 1958

Dear Professor Ferrari Aggradi:

I have received your letter dated January 31, 1958, reading as follows:

« Reference is made to the exchange of letters between Minister Zoli and Mr. Tasca on February 27, 1956, in which our two Governments agreed on a program for the sale to Italy of agricultural commodities by the International Cooperation Administration (ICA), under Section 402 of the Mutual Security Act of 1954, as amended. This program provided for the purchase by Italy of agricultural commodities up to the value of $ 5 milion for Italian lire and the utilization of such lire by the ICA to finance Italian exports to third countries receiving assistance under the Mutual Security Program.

My Government has taken note that under Section 402 of the Mutual Security Act of 1956, the ICA is undertaking a further sales program of agricultural commodities for the current fiscal year. In recent conversations between representatives of our two Governments it has been agreed that the ICA will make available for purchase by the Government of Italy cotton up to the value of $ 5.5 milion, under the same terms and conditions established in the exchange of letters dated February 27, 1956 except for the following modifications:

1) in paragraph 3, delete « under each procurement authorization issued »;

2) in paragraph 6, second sentence, delete « as soon as practical », and insert « within not more than 60 days » and add to the end of the sentence « or chartered ».

It is understood that the shipment of the cotton must be made no later than June 15, 1958.

I shall appreciate receiving your confirmation that the foregoing program has the agreement of the International Cooperation Administration ».

I am happy to confirm that the International Cooperation Administration concurs in the contents of the letter quoted above.

Sincerely yours,

FRANCIS DEAK
Counselor of Embassy for Economic Affairs

The Honorable
Professor Mario FERRARI AGGRADI
Undersecretary of the Budget
Secretary General of CIR — ROME

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
PELLA

Accordo sui prodotti agricoli tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America in base al titolo I dell'« Agricultural Trade Development and Assistence Act », e successivi emendamenti.

(Roma, 7 marzo 1958)

Il Governo italiano e il Governo degli Stati Uniti d'America

Riconoscendo l'opportunità di incrementare il commercio dei prodotti agricoli tra i due Paesi e con altri Paesi amici attraverso forme che non abbiano a turbare il normale commercio degli Stati Uniti d'America di questi prodotti e a portare indebito squilibrio ai prezzi mondiali dei prodotti agricoli;

Considerando che l'acquisto in lire delle eccedenze agricole prodotte negli Stati Uniti contribuirà all'incremento di tale commercio;

Considerando che le lire ricavate da tali acquisti saranno impiegate in maniera vantaggiosa per entrambi i Paesi;

Desiderando stabilire di comune accordo le condizioni che devono regolare le vendite delle eccedenze agricole all'Italia sulla base del titolo I della « Legge per lo sviluppo e l'assistenza del commercio agricolo », e successivi emendamenti, nonchè le misure che i due Governi prenderanno separatamente ed in comune per favorire l'incremento del commercio di questi prodotti;

Hanno convenuto quanto segue:

Art. I

Vendite in lire

1. Previo rilascio da parte del Governo degli Stati Uniti d'America ed accettazione da parte del Governo italiano delle autorizzazioni di acquisto, il Governo degli Stati Uniti d'America si impegna a finanziare fino a tutto il 30 giugno 1958 la vendita contro lire, ad acquirenti autorizzati dal Governo italiano, dei seguenti prodotti agricoli considerati come eccedenze in base al titolo I della « Legge per lo sviluppo e l'assistenza del commercio agricolo », e successivi emendamenti, per gli ammontari indicati:

Prodotti	Importi (in milioni di dollari)
Cotone « upland »	20,7
Tabacco	3,0
Pollame (polli e tacchini)	0,5
Noli	0,8
Totale	25,0

Le autorizzazioni di acquisto rilasciate in base al presente Accordo comprenderanno disposizioni relative alla vendita ed alla consegna dei prodotti, al tempo ed alle modalità del deposito delle lire ricavate da queste vendite e ad altre questioni connesse.

Art. II

Impiego delle lire

1. I due Governi convengono che le lire ricavate dal Governo degli Stati Uniti d'America in conseguenza delle vendite fatte in base al presente Accordo saranno utilizzate dal Governo degli Stati Uniti d'America per gli scopi seguenti negli importi indicati:

a) per spese in Italia del Governo degli Stati Uniti d'America ai sensi dei paragrafi *a*), *f*), *h*) ed *i*) della Sezione 104 della legge sopracitata nella misura dell'equivalente in lire di 5,9 milioni di dollari;

b) per prestiti al Governo italiano allo scopo di promuovere lo sviluppo economico dell'Italia ai sensi della Sezione 104 *g*) della legge, l'equivalente in lire di 12,5 milioni di dollari. I termini e le condizioni dei prestiti predetti saranno inclusi in ulteriori intese fra i due Governi. Resta inteso che il prestito sarà espresso in dollari con pagamento delle quote in conto capitale ed in conto interesse in dollari U.S.A., o, a scelta del Governo italiano, in lire. Tali pagamenti in lire saranno effettuati, come definito nella Convenzione di prestito, al tasso di cambio in vigore alla data del pagamento. Resta pure inteso che i fondi concessi in prestito verranno erogati solo dopo che siano state raggiunte delle intese circa l'utilizzo di tali fondi. Qualora le lire accantonate per prestiti al Governo italiano non fossero concesse entro tre anni dalla data del presente Accordo, a causa di una mancata intesa dei due Governi sull'impiego dei prestiti, il Governo degli Stati Uniti d'America potrà utilizzare tali lire per uno qualsiasi degli altri scopi previsti dalla Sezione 104 della legge;

c) per fornire assistenza, nelle forme previste dalla Sezione 104 *j*) della legge stessa, un ammontare non eccedente l'equivalente in lire di 350.000 dollari;

d) per prestiti che dovranno essere effettuati dalla Export-Import Bank di Washington ai sensi della Sezione 104 *e*) della legge, e per le conseguenti spese amministrative in Italia della Export-Import Bank di Washington, l'equivalente in lire di 6,25 milioni di dollari, ma non oltre il 25% delle lire ricevute in base al presente Accordo. Tali prestiti saranno concessi a ditte statunitensi e da filiali, società sussidiarie e società affiliate di tali ditte in Italia per lo sviluppo del commercio e l'incremento degli scambi in Italia, nonchè a ditte statunitensi ed a ditte italiane per la realizzazione di impianti atti a contribuire all'utilizzo, alla distribuzione o ad aumentare in qualsiasi altro modo il consumo e lo smercio di prodotti agricoli degli Stati Uniti. Resta inteso che tali prestiti saranno di mutuo gradimento al Governo italiano ed alla Export-Import Bank di Washington. Il Ministero del tesoro agirà in rappresentanza del Governo italiano per tali questioni. Nel caso in cui le lire accantonate per prestiti ai sensi della Sezione 104 *e*) della legge non fossero concesse entro tre anni dalla data del presente Accordo a causa della mancata approvazione di prestiti da parte della Export-Import Bank di Washington o perchè i prestiti proposti non siano risultati di mutuo gradimento al Ministero del tesoro ed alla Export-Import Bank di Washington, il Governo degli Stati Uniti d'America potrà utilizzare tali lire per uno qualsiasi degli scopi previsti dalla Sezione 104 della legge.

2. Le lire ricavate dall'applicazione del presente Accordo saranno spese dal Governo degli Stati Uniti d'America per gli scopi indicati al paragrafo 1 di questo articolo, nel modo e nell'ordine di priorità che sarà deciso dal Governo degli Stati Uniti.

Art. III

Deposito delle lire

Il deposito delle lire sul conto del Governo degli Stati Uniti d'America per il pagamento dei prodotti e dei noli finanziati dal Governo degli Stati Uniti d'America (ad eccezione dei maggiori costi risultanti dall'obbligo di usare navi battenti bandiera statunitense) sarà eseguito al tasso di cambio che si applica a tutte le transazioni effettuate in Italia dal Governo degli Stati Uniti in base all'Accordo del 25 gennaio 1947 ed al successivo scambio di Note tra i Governi d'Italia e degli Stati Uniti in data 15 aprile 1948. Tali depositi in lire sul conto degli Stati Uniti saranno regolati dalle disposizioni concernenti i conti in lire degli Stati Uniti di cui al paragrafo 6 *b*) dell'Accordo del 1947.

Art. IV

Disposizioni generali

1. I due Governi convengono che prenderanno ragionevoli precauzioni allo scopo di assicurare che le vendite o gli acquisti delle eccedenze agricole effettuati in base al presente Accordo non apportino indebito squilibrio ai prezzi mondiali dei prodotti agricoli, non turbino i normali scambi degli Stati Uniti di questi prodotti o non danneggino materialmente le relazioni di commercio esistenti tra i Paesi del mondo libero.

2. Nell'attuazione del presente Accordo, i due Governi si adopereranno per garantire condizioni commerciali atte a permettere ai contraenti privati di operare in maniera efficace e faranno quanto è in loro potere per sviluppare ed espandere una continua domanda di mercato dei prodotti agricoli.

3. Il Governo italiano si impegna a fornire, su richiesta del Governo degli Stati Uniti d'America, informazioni sulla attuazione del programma, con particolare riguardo agli arrivi ed alle condizioni delle derrate ed alle disposizioni prese per mantenere i normali scambi di mercato nonchè informazioni concernenti la esportazione delle stesse o di derrate simili.

Art. V

Consultazioni

I due Governi, a richiesta dell'uno o dell'altro di essi, si consulteranno su ogni questione concernente l'applicazione del presente Accordo o la pratica attuazione delle intese raggiunte in base ad esso.

Art. VI

Entrata in vigore

Il presente Accordo entrerà in vigore al momento della firma.

In fede di che, i rispettivi rappresentanti, debitamente autorizzati a questo fine, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma, in duplice esemplare, nelle lingue italiana ed inglese, addì 7 marzo 1958.

Per il Governo degli Stati Uniti d'America
J. D. ZELLERBACH

Per il Governo Italiano
PELLA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PELLA

Agricultural commodities agreement between the United States of America and Italy under Title I of the Agricultural Trade Development and Assistance Act, as amended.

The Government of the United States of America and the Government of Italy;

Recognizing the desiderability of expanding trade in agricultural commodities between their two countries and with other friendly nations in a manner which would not displace usual marketings of the United States of America in these commodities or unduly disrupt world prices od agricultural commodities;

Considering that the purchase for lire of surplus agricultural commodities produced in the United States will assist in achieving such an expansion of trade;

Considering that the lire accruing from such purchases will be utilized in a manner beneficial to both countries;

Desiring to set forth the understandings which will govern the sales of surplus agricultural commodities to Italy pursuant to Title I of the Agricultural Trade Development and Assistance Act, ad amended, and the measures which the two Governments will take individually and collectively in furthering the expansion of trade in such commodities;

Have agreed as follows:

Article I

Sales for lire

Subject to the issuance by the Government of the United States of America and acceptance by the Government of Italy of purchase authorizations, the Government of the United States of America undertakes to finance on or before June 30, 1958, the sale to purchasers authorized by the Government of Italy, for lire, of the following agricultural commodities determined to be surplus pursuant to Title I of the Agricultural Trade Development and Assistance Act, as amended, in the amounts indicated.

Commodity		Amount (Million)
Cotton, upland	$	20.7
Tobacco		3.0
Poultry (Chickens and Turkeys)		0.5
Ocean transportation		0.8
Total	$	25.0

Purchase authorizations issued pursuant to this Agreement will include provisions relating to the sale and delivery of commodities, the time and circumstances of deposit of the lire accruing from such sale and other relevant matters.

Article II

Uses of lire

1. The two Governments agree that the lire accruing to the Government of the United States of America as a consequence of sales made pursuant to this Agreement will be used by the Government of the United States of America, for the following purposes in the amounts shown:

(*a*) For expenditures by the Government of the United States of America in Italy under Sub-sections (*a*), (*f*), (*h*), and (*i*) of Section 104 of the Act, the lire equivalent of $ 5.9 million.

(*b*) Fol loans to the Government of Italy to promote the economic development of Italy under Section 104 (*g*) of the Act, the lire equivalent of $ 12.5 million.

The terms and conditions of loans provided for above will be included in supplemental agreements between the two Governments. It is understood that loans will be denominated in dollars, with payment of principal and interest to be made in U.S. dollars, or, at the option of the Government of Italy, in lire, such payments in lire to be made at the applicable exchange rate as defined in the loan agreement, in effect on the date of the payment. It is further understood that loan funds shall be disbursed only after prior agreements as to the uses of such loan funds. In the event the lire set aside for loans to the Government of Italy are not advanced within three years from the date of this Agreement as a result of failure of the two Governments to reach agreement on the use of the lire for loan purposes, the Government of the United States of America may use the lire for any other purpose authorized by Section 104 of the Act.

(*c*) To provide assistance of the types provided for under Section 104 (*j*) of the Act, an amount not to exceed the lire equivalent of $ 350,000.

(*d*) For loans to be made by the Export-Import Bank of Washington under Section 104 (*e*) of the Act and for administrative expenses of the Export-Import Bank of Washington in Italy incident thereto, the lire equivalent of $ 6.25 millions, but not more than 25 percent of the lire received under this agreement. Such loans will be made to United States business firms and branches, subsidiaries, or affiliates of such firms in Italy for business development and trade expansion in Italy and to United States firms and to Italian firms for the establishment of facilities for aiding in the utilization, distribution, or otherwise increasing the consumption of the markets for United States agricultural products. It is understood that such loans will be mutually agreeable to the Export-Import Bank of Washington and the Government of Italy. The Ministry of Treasury will act on behalf of the Government of Italy in this matter. In the event the lire set aside for loans under Section 104 (*e*) of the Act are not advanced within three years from the date of this agreement because the Export-Import Bank of Washington has not approved loans or because proposed loans have not been mutually agreeable to the Export-Import Bank of Washington and the Ministry of Trea-

sury, the Government of the United States of America may use the lire for any purpose authorized by Section 104 of the Act.

2. The lire accruing under this Agreement shall be expended by the Government of the United States of America for the purposes stated in Paragraph 1 of this Agreement in such manner and order of priority as the Government of the United States of America may determine.

Article III

Deposit of lire

The deposit of lire to the account of the Government of the United States of America in payment for the commodities and for ocean transportation costs financed by the Government of the United States of America (except excess costs resulting from the requirement that the United States flag vessels be used) shall be made at the rate of exchange applicable to all United States Government transactions in Italy pursuant to the agreement concluded on January 25, 1947, and the agreement contained in the subsequent exchange of letters between the United States and Italian Governments dated April 15, 1948. Such deposits of lire to United States account shall be governed by the provisions regarding United States lire accounts contained in Paragraph 6 (*b*) of the 1947 agreement.

Article IV

General Undertakings

1. The two Governments agree that they will take reasonable precautions to assure that sales or purchases of surplus agricultural commodities pursuant to this Agreement will not unduly disrupt world prices of agricultural commodities, displace usual marketings of the United States of America in these commodities, or materially impair trade relations among the countries of the free world.

2. In carrying out this Agreement the two Governments will seek to assure conditions of commerce permitting private traders to function effectively and will use their best endeavors to develop and expand continuous market demand for agricultural commodities.

3. The Government of Italy agrees to furnish, upon request of the Government of the United States of America, information on the progress of the Program, particularly with respect to arrivals and condition of commodities and the provisions for the maintenance of usual marketings and information relating to exports of the same or like commodities.

Article V

Consultation

The two Governments will, upon the request of either of them, consult regarding any matter relating to the application of this Agreement or to the operation of arrangements carried out pursuant to this Agreement.

Article VI

Entry into force

This Agreement shall enter into force upon signature.

In witness whereof, the respective representatives, duly authorized for the purpose, have signed the present Agreement.

Done in duplicate at Rome in the English and Italian languages, this 7th day of March, 1958.

For the Government of Italy
PELLA

For the Government of the United States of America
J. D. ZELLERBACH

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PELLA

March 7th, 1958

Excellency,

I have the honor to refer to the Agricultural Commodities Agreement between the Government of the United States of America and the Government of Italy signed today.

I wish to confirm my Government's understanding of the agreement reached in conversations wich have taken place between this Embassy and the Government of Italy with respect to the conversion of lire into other curriences and to certain other matters relating to the use of lire accruing under the subject agreement.

1. The Government of Italy will provide, upon request by the Government of the United States, facilities for the conversion of up to $ 600,000 worth of lire into other European currencies. This facility is needed in part for the purpose of securing funds to finance agricultural market development activities of the Government of the United States in other countries.

2. It is also understood that the Government of the United States of America may utilize lire to procure in Italy goods and services needed in connection with agricultural market development projects and activities in other countries.

3. It is also understood that the Government of the United States of America may utilize lire in Italy to pay for international travel originating either in Italy or in the United States, including connecting travel.

I also wish to confirm the following supplementary understandings in relation to the Agreement:

1. With reference to Article II, Paragraph 1, sub-paragraph (*b*) of the Agreement, it is agreed that the lire equivalent of up to $ 12.5 million, wich may accrue under this section, are to be used to render support to the economic development and the expansion of employment in Southern and Insular Italy through the facilities of the industrial loan program administered by the three regional institutes pursuant to existing arrangements between our two Governments.

2. It is understood that Article IV, Paragraph 1, of the Agreement requires:

(*a*) imports from the United States of usual marketings of not less than $ 1.5 million worth of tobacco and $ 54 million worth of cotton in the year ending June 30, 1958; and

(*b*) maintenance during the 1957-58 marketing season of usual imports of cotton, tobacco and poultry from friendly countries other that the United States.

3. It is understood that contracting and shipping dates for $ 500,000 worth of poultry, as provided for in Article I of the Agreement, will be open until June 30, 1959.

4. To the extent that the total of lire accruing to the United States as a consequence of sales made pursuant to the Agreement is less than the equivalent of $ 25 mililon, the amount for loans to the Government of Italy would be correspondingly reduced. It is understood that the United States Government will give full consideration to all circumstances which may lead to underages or overages in the fulfillment of the Agreement.

5. With regard to Article II, Paragraph 2, the United States Government agrees to consult with the Italian Government regarding the establishment of priorities referred to therein.

I shall be glad if your Excellency will confirm the foregoing on behalf of the Government of Italy.

Accept, Excellency, the assurances of my highest consideration.

J. D. ZELLERBACH

The Honorable
Giuseppe PELLA
Minister of Foreign Affairs. — ROME

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PELLA

Roma, 7 marzo 1958

Eccellenza,

con lettera in data odierna Ella ha voluto comunicarmi quanto segue:

« Ho l'onore di riferirmi all'Accordo per i Prodotti Agricoli firmato oggi tra il Governo degli Stati Uniti d'America ed il Governo italiano.

Desidero confermare l'intesa del mio Governo sull'Accordo raggiunto nelle conversazioni che hanno avuto luogo tra questa Ambasciata ed il Governo italiano in merito alla conversione di lire in altre valute ed a talune altre questioni relative all'utilizzo delle lire derivanti dall'Accordo in oggetto.

1. Il Governo italiano fornirà, su richiesta del Governo degli Stati Uniti, i mezzi per la conversione in altre valute europee di un ammontare in lire pari ad un massimo di dollari 600.000. Tale concessione occorre, in parte, allo scopo di assicurare i fondi necessari per finanziare iniziative del Governo degli Stati Uniti in altri Paesi per lo sviluppo del mercato agricolo.

2. Resta inoltre inteso che il Governo degli Stati Uniti d'America potrà utilizzare lire al fine di procurarsi in Italia beni e servizi necessari in relazione a progetti ed iniziative per lo sviluppo del mercato agricolo in altri Paesi.

3. Resta inoltre inteso che il Governo degli Stati Uniti d'America potrà utilizzare in Italia lire per pagare viaggi internazionali che abbiano inizio sia in Italia che negli Stati Uniti, inclusi percorsi intermedi.

Desidero inoltre confermare le seguenti intese supplementari in relazione all'Accordo:

1. Con riferimento all'Articolo II, paragrafo 1, lettera *b*) dell'Accordo, si conviene che l'equivalente in lire di un ammontare massimo di 12,5 milioni di dollari, che potrà essere ricavato in base alla predetta disposizione, dovrà essere utilizzato per potenziare lo sviluppo economico e l'incremento dell'occupazione nell'Italia Meridionale ed Insulare mediante le facilitazioni offerte dal programma di prestiti industriali amministrato dai tre Istituti regionali nel quadro dei vigenti Accordi tra i nostri due Governi.

2. Resta inteso che l'articolo IV, paragrafo 1 dell'Accordo prevede:

a) l'importazione dagli Stati Uniti degli approvvigionamenti usuali di non meno di $ 1,5 milioni di tabacco, e di $ 54 milioni di cotone, nell'anno che termina il 30 giugno 1958; e

b) il mantenimento durante la stagione commerciale 1957-58 delle usuali importazioni di cotone, tabacco e pollame da Paesi amici altri che gli Stati Uniti.

3. Resta inteso che i termini per la contrattazione e la spedizione del pollame per un valore di dollari 500.000, come previsto nell'Articolo I dell'Accordo, saranno aperti fino al 30 giugno 1959.

4. In quanto il totale delle lire ricavate dagli Stati Uniti in seguito alle vendite effettuate ai sensi dello Accordo risulti inferiore all'equivalente di $ 25 milioni, l'ammontare destinato a prestiti al Governo italiano verrà ridotto in proporzione. Resta inteso che il Governo degli Stati Uniti prenderà in ogni considerazione tutte le circostanze che possano portare ad eccessi o difetti nell'attuazione dell'Accordo.

5. Riguardo all'Articolo II, paragrafo 2, dell'Accordo, il Governo degli Stati Uniti si impegna a consultarsi con il Governo italiano per quanto concerne la determinazione delle precedenze ivi menzionate ».

Ho l'onore di informarLa che il Governo italiano è d'accordo su quanto precede.

Mi è gradita l'occasione, Eccellenza, per rinnovarLe l'espressione della mia alta considerazione.

PELLA

S. E. James D. ZELLERBACH
Ambasciatore degli Stati Uniti d'America — ROMA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PELLA

Memorandum d'intesa tra il Governo italiano ed il Governo degli Stati Uniti d'America

Al fine di pervenire ad un mutuo accordo circa i prestiti da concedersi ai sensi della Sezione 104 *e*) il Ministro del tesoro, o un suo delegato, agirà in rappresentanza del Governo italiano ed il Presidente della Export-Import Bank di Washington, o un suo delegato, agirà in rappresentanza della Export-Import Bank di Washington.

A ricezione di una domanda che la Export-Import Bank ritenga di poter prendere in considerazione, la Export-Import Bank darà notizia al Ministero del tesoro del nominativo del richiedente, della natura dell'operazione proposta, dell'ammontare del prestito proposto, degli scopi generali per i quali il prestito verrebbe utilizzato, nonchè dei probabili limiti entro cui potrebbero variare (1) il tasso di interesse e (2) il periodo di rimborso.

Entro 60 giorni dalla data di ricezione di tali notizie, il Ministero del tesoro comunicherà alla Export-Import Bank se lo stesso Ministero del tesoro, sia, o meno, d'accordo sulla proposta di prestito. Qualora entro 60 giorni la Export-Import Bank non abbia ricevuto tale comunicazione dal Ministero del tesoro, sarà inteso che il Ministero del tesoro non ha alcuna obiezione da muovere circa il prestito proposto.

Nel momento in cui la Export-Import Bank approverà o respingerà il prestito proposto, ne darà notizia al Ministero del tesoro.

Nell'approvare un prestito, la Export-Import Bank (1) fisserà un tasso d'interesse simile a quello prevalente in Italia per prestiti similari; e (2) stabilirà scadenze simili a quelle previste per i prestiti in dollari che la Export-Import Bank concede ad imprese private.

Roma, 7 marzo 1958.

Per il Governo degli Stati Uniti d'America
J. D. ZELLERBACH

Per il Governo italiano
PELLA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
PELLA

Memorandum of understanding between the Government of the United States of America and the Government of Italy.

In arriving at mutual agreement concerning loans eligible under Section 104 (*e*) the Minister of Treasury, or his designate, will act for the Government of Italy, and the President of the Export-Import Bank of Washington, or his designate, will act for the Export-Import Bank of Washington.

Upon receipt of an application which the Export-Import Bank is prepared to consider, the Export-Import Bank will notify the Ministry of Treasury of the identity of the applicant, the nature of the proposed business, the amount of the proposed loan, the general purposes for which the loan proceeds would be expended, and the probable range of (1) the interest rate and (2) the repayment period.

Within sixty days after the receipt of such notice, the Ministry of Treasury will indicate to the Export-Import Bank whether or not the Ministry of Treasury is receptive to the proposed loan. Unless within the sixty-day period the Export-Import Bank has received such a communication from the Ministry of Treasury, it shall be understood that the Ministry of Treasuryhas no objection to the proposed loan.

When the Export-Import Bank approves or declines the proposed loan, it will notify the Ministry of Treasury.

In approving a loan, the Export-Import Bank will (1) fix an interest rate similar to that prevailing in Italy on comparable loans; and (2) establish maturities similar to those of Export-Import Bank dollar loans to private enterprises.

Rome, March 7, 1958.

For the Government of Italy
PELLA

For the Government of the United States of America
J. D. ZELLERBACH

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
PELLA

LEGGE 3 marzo 1960, n. 237.
Modificazioni alla legge 29 luglio 1949, n. 717, contenente norm per l'arte nei pubblici edifici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 1 della legge 29 luglio 1949, n. 717, è sostituito dal seguente:

« Le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, nonchè le Regioni, le Provincie, i Comuni e tutti gli altri Enti pubblici, che provvedano all'esecuzione di nuove costruzioni di edifici pubblici ed alla ricostruzione di edifici pubblici distrutti per cause di guerra, devono destinare all'abbellimento di essi mediante opere d'arte una quota non inferiore al 2 per cento della spesa totale prevista nel progetto ».

Art. 2.

Dopo il secondo comma dell'art. 1 della legge 29 luglio 1949, n. 717, sono aggiunti i commi seguenti:

« I progetti relativi agli edifici di cui alla presente legge dovranno contenere l'indicazione di massima di dette opere d'arte e il computo del relativo importo.

Nei casi in cui edifici siano eseguiti per lotti separati ed anche in tempi successivi, ai fini dell'applicazione della presente legge si ha riguardo alla spesa totale prevista nel progetto ».

Art. 3.

L'art. 2 della legge 29 luglio 1949, n. 717, è sostituito dal seguente:

« La scelta degli artisti, per l'esecuzione delle opere d'arte di cui all'articolo precedente, sarà fatta dalla Amministrazione sul cui bilancio grava la spesa, in concorso con il progettista della costruzione ed il soprintendente alle Gallerie, competente per territorio, o di un artista da questi designato.

Qualora il valore complessivo delle opere d'arte da eseguirsi superi i due milioni di lire, le Amministrazioni provvederanno alla assegnazione mediante concorso a carattere nazionale. Dovrà in tal caso provvedersi alla costituzione di una Commissione giudicatrice composta:

1) di quattro rappresentanti dell'Amministrazione interessata, di cui almeno uno deve essere un artista o critico d'arte, tra i quali dovrà eleggersi il presidente della Commissione;

2) del soprintendente alle Gallerie competente per territorio e del progettista della costruzione;

3) di tre rappresentanti dei pittori e scultori, nominati dal Ministero della pubblica istruzione, su designazione delle associazioni sindacali di categoria a carattere nazionale e maggiormente rappresentative ».

Art. 4.

Dopo l'art. 2 della legge 29 luglio 1949, n. 717, è aggiunto il seguente art. 2-*bis*:

« Nelle operazioni di collaudo delle costruzioni di cui alla presente legge il collaudatore dovrà accertare

sotto la sua personale responsabilità l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 1. In difetto la costruzione dovrà essere dichiarata non collaudabile, fino a quando gli obblighi di cui sopra siano stati adempiuti o la Amministrazione inadempiente abbia versato la somma relativa alle opere mancanti maggiorata del 5 per cento alla Soprintendenza alle gallerie competente per territorio, la quale si sostituisce alla Amministrazione interessata per l'adempimento degli obblighi di legge ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 marzo 1960

GRONCHI

SEGNI — TOGNI — MEDICI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1960, n. 238.

Prelevamento di L. 3.300.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1959-60.

Relazione del Ministro per il tesoro al Presidente della Repubblica sul decreto che autorizza il prelevamento di L. 3.300.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1959-60.

Signor Presidente,

Il decreto che si sottopone, alla firma della S. V. On.le, concerne il prelevamento di L. 3.300.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1959-60, onde provvedere, in relazione a straordinarie esigenze di servizio dell'Ufficio per l'organizzazione amministrativa e per gli affari costituzionali, prima non prevedibili, all'integrazione degli stanziamenti dei capitoli n. 465 (compensi speciali al personale in eccedenza ai limiti stabiliti per lavoro straordinario) e n. 469-*bis* (spese per la manutenzione dei locali) rispettivamente di L. 3.000.000 e di L. 300.000.

Poichè per le assegnazioni predette ricorrono le condizioni di cui all'art. 136 del vigente regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, si provvede ad esse in base alla facoltà di cui all'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Il Ministro per il tesoro: TAMBRONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica;

Vista la legge 3 giugno 1959, n. 412;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1959-60, esiste la necessaria disponibilità;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 379 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1959-60, è autorizzato il prelevamento di L. 3.300.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli del medesimo stato di previsione per il detto esercizio finanziario:

Cap. n. 465. — Compensi speciali, ecc.	L.	3.000.000
Cap. n. 469-*bis* (di nuova istituzione). — Spese per la manutenzione dei locali	»	300.000
	L.	3.300.000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1960

GRONCHI

TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *marzo* 1960
Atti del Governo, registro n. 125, *foglio n.* 129. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 febbraio 1960, n. 239.

Riconoscimento, agli effetti civili, della elevazione in parrocchia della Vicaria curata autonoma di Santa Maria della Neve, in località Obra del comune di Vallarsa (Trento).

N. 239. Decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trento in data 15 agosto 1959, integrato con postilla del 18 agosto stesso anno, relativo alla elevazione in parrocchia della Vicaria curata autonoma di Santa Maria della Neve, in località Obra del comune di Vallarsa (Trento)

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *marzo* 1960
Atti del Governo, registro n. 125, *foglio n.* 88. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 febbraio 1960, n. 240.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Sant'Apollinare, in frazione Lucrezia del comune di Cartoceto (Pesaro e Urbino).

N. 240. Decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Sant'Apollinare, in frazione Lucrezia del comune di Cartoceto (Pesaro e Urbino).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *marzo* 1960
Atti del Governo, registro n. 125, *foglio n.* 83. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 febbraio 1960, n. 241.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Antonio di Padova, nel quartiere Ferrovieri della città di Vicenza.

N. 241. Decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Vicenza in data 15 aprile 1959, relativo alla erezione della parrocchia di Sant'Antonio di Padova, nel quartiere Ferrovieri della città di Vicenza, e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1960
Atti del Governo, registro n 125, *foglio n.* 86. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 febbraio 1960, n. 242.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Benedetto Abate, nel comune di San Mauro Torinese (Torino)

N. 242. Decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Torino in data 10 giugno 1959, integrato con dichiarazione del 31 agosto stesso anno, relativo alla erezione della parrocchia di San Benedetto Abate, nel comune di San Mauro Torinese (Torino).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1960
Atti del Governo, registro n. 125, *foglio n.* 87. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 febbraio 1960, n. 243.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione perpetua, nella forma « æque principaliter », della parrocchia di San Michele, in frazione Morsingo del comune di Mombello Monferrato (Alessandria), con la parrocchia di Santo Spirito, in frazione Casalino dello stesso Comune.

N. 243. Decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Casale Monferrato in data 1° agosto 1959, relativo all'unione perpetua, nella forma « æque principaliter », della parrocchia di San Michele, in frazione Morsingo del comune di Mombello Monferrato (Alessandria), con la parrocchia di Santo Spirito, in frazione Casalino dello stesso Comune.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1960
Atti del Governo, registro n. 125, *foglio n.* 85. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
1° febbraio 1960.

Rinnovazione del Consorzio provinciale di rimboschimento di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2156, con il quale si dava facoltà all'allora Comitato forestale di Roma di promuovere, con il concorso dello Stato, il rimboschimento dei terreni vincolati e la ricostituzione di boschi estremamente deteriorati, nel territorio del Lazio e della Sabina;

Visto che con detto decreto si stabiliva che lo Stato concorresse per la metà della spesa nei lavori di rimboschimento suindicati e fino alla somma di L. 10.000 annue e che l'altra metà rimanesse a carico della Provincia;

Visto il regio decreto 25 aprile 1932, n. 492, con il quale l'attività del Consorzio di rimboschimento veniva limitata alla circoscrizione territoriale della provincia di Roma;

Vista la deliberazione 22 dicembre 1958 del Consiglio provinciale di Roma, con la quale veniva aumentato a tempo indeterminato fino a L. 500.000 il contributo annuo della Provincia medesima per le spese su ricordate;

Visto l'art. 75 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, sul riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Il contributo statale a favore del Consorzio provinciale di rimboschimento tra lo Stato e la provincia di Roma costituito con il regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2156, è aumentato a decorrere dall'esercizio finanziario 1959-60 a L. 500.000 (cinquecentomila) annue, con l'impegno da parte dell'Amministrazione provinciale di Roma di corrispondere al Consorzio di rimboschimento la medesima quota.

Detto contributo per l'esercizio finanziario 1959-60 sarà prelevato sul cap. 86 del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste dello stesso esercizio finanziario, mentre per gli esercizi successivi tale somma sarà prelevata sui capitoli corrispondenti.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, previa registrazione alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1960

GRONCHI

RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *marzo* 1960
Registro n. 8 *Corpo forestale Stato, foglio n.* 355. — D'ALENA

(1856)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
1° febbraio 1960.

Sostituzione di un membro del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 433, concernente l'istituzione del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1956, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1956, registro n. 21 Ufficio riscontro poste, foglio n. 43, relativo alla costituzione del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni per il quadriennio 5 maggio 1956-4 maggio 1960;

Considerato che occorre provvedere alla sostituzione, in seno a tale Consiglio superiore tecnico, del membro ordinario ing. Federico Nicotera, già capo del Servizio XI-Radio del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, cessato di diritto di far parte del Consiglio stesso con effetto dal 26 novembre 1959 perchè passato ad altro incarico;

Considerato che al predetto Servizio XI-Radio è stato preposto quale reggente l'ispettore generale dott. Aldo Cademartori, il quale deve essere di conseguenza nominato membro del Collegio in parola;

Considerato peraltro che il medesimo dott. Cademartori, chiamato con decreto ministeriale 16 febbraio 1959, registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 1959, registro n. 23 Ufficio riscontro poste, foglio n. 310, a far parte del Gabinetto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, ricopre presso il Gabinetto stesso altro impegnativo incarico che non gli permette di frequentare le riunioni del Consiglio superiore tecnico, onde si rende necessario, ai sensi del secondo comma dell'art. 4 del sopracitato decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 433, prevedere contemporaneamente, e per la durata dell'impedimento, la sua sostituzione, nella carica di membro del riperuto Consiglio superiore tecnico, con il prof. ing. Goffredo Bronzi, ispettore generale presso il Servizio XI-Radio;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Il dott. Aldo Cademartori, reggente del Servizio XI-Radio del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, è nominato membro ordinario del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni fino al 4 maggio 1960.

Durante la sua assenza dalle riunioni del Consiglio medesimo, dovuta al disimpegno dell'altro incarico conferitogli e nelle premesse accennato, il predetto dottor Cademartori è sostituito, nella predetta qualità di membro, dal prof. ing. Goffredo Bronzi, ispettore generale presso il citato Servizio XI Radio.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1960

GRONCHI

SPATARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 febbraio 1960
Registro n. 4, foglio n. 400. — VENTURA SIGNORETTI

(1847)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 dicembre 1959.

Determinazione del contingente dei salariati non di ruolo per gli Istituti di prevenzione e di pena dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia, per l'esercizio finanziario 1959 60.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3 della legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'esercizio finanziario 1959-1960, per il Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e pena, il contingente dei salariati non di ruolo (temporanei);

Vista la proposta del Ministro per la grazia e giustizia di concerto col Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il contingente dei salariati non di ruolo, per gli Istituti di prevenzione e di pena, dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia, è determinato, per l'esercizio finanziario 1959-1960, nel numero di quattrocentosette (407) unità, di cui il quindici per cento dev'essere riservato agli operai non di ruolo che possono essere classificati nella prima categoria.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1959

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SEGNI

Il Ministro per la grazia e giustizia
GONELLA

Il Ministro per il tesoro
TAMBRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1960
Registro n. 1 *Presidenza, foglio n.* 373

(1846)

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1960.

Ricostituzione della Commissione consultiva per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 luglio 1950, concernente l'organizzazione del servizio del collocamento per i lavoratori dello spettacolo, modificato con il successivo decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 giugno 1956;

Visto l'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1956, che stabilisce la durata, due anni, e la composizione della Commissione consultiva per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo;

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617, che istituisce il Ministero del turismo e dello spettacolo;

Visto il decreto ministeriale 28 ottobre 1957, con il quale si è provveduto alla rinnovazione della predetta Commissione consultiva;

Considerata la necessità di provvedere alla ricostituzione della Commissione stessa, in seguito alla scadenza del biennio della sua durata;

Valutati i dati e gli elementi acquisiti dall'Amministrazione in ordine alle esistenti organizzazioni sindacali e tenuto conto della loro rappresentatività;

Considerato il riparto della rappresentanza di categoria prevista dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1950, e successiva modifica;

Viste le designazioni pervenute all'Amministrazione;

Decreta:

Articolo unico.

La Commissione consultiva per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo è ricostituita per il biennio 1960-61.

La Commissione è composta come segue:

Altarelli dott. Angelo, direttore generale dell'Occupazione e dell'Addestramento professionale;

Natale dott. Luigi, in rappresentanza del direttore generale dello Spettacolo;

Buccafurri dott. Giulio, designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Chelazzi dott. Tito, designato dal Ministero del turismo e dello spettacolo;

Valignani dott. Achille, membro effettivo e Menzinger avv. Carlo, membro supplente, in rappresentanza dell'A.N.I.C.A.;

Cantelli avv. Antonio, membro effettivo e Mancini avv. Bruno, membro supplente, in rappresentanza dell'A.G.I.S.;

Bruno ing. Salvatore, membro effettivo e Fenocchi Emilio, membro supplente, in rappresentanza della F.U.L.S.;

Bernardini Crescenzio, membro effettivo e Florio Aldo, membro supplente, in rappresentanza della F.I.A.L.S.;

Troisi Osvaldo, membro effettivo e Casciana professore Luigi, membro supplente, in rappresentanza della F.I.L.S.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 gennaio 1960

Il Ministro: ZACCAGNINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1960
Registro n. 2 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 398

(1857)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1960.

Determinazione, ai fini degli assegni familiari, dei periodi medi di occupazione mensile per carovane e cooperative di facchini, ippotrasportatori e autotrasportatori di varie Provincie.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, relativo alla determinazione dei periodi di occupazione media mensile per particolari categorie di lavoratori;

Visti gli accordi stipulati con l'intervento delle organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari, i periodi medi di occupazione mensile per le sottoelencate Cooperative e Carovane di facchini, ippotrasportatori e autotrasportatori e la loro decorrenza sono determinati come segue:

Arezzo:

Carovana facchini di Castelnuovo dei Sabbioni: giornate 20, decorrenza 8 agosto 1957;

Carovana facchini « La Camuciese » di Camucia di Cortona: giornate 20, decorrenza 1° luglio 1959.

Benevento:

Carovana ippotrasportatori di Airola: giornate 23, decorrenza 4 dicembre 1958.

Bologna:

Carovana facchini « Africa » di Bologna: giornate 20, decorrenza 1° gennaio 1959.

Brescia:

Carovana facchini di Rovato: giornate 15, decorrenza 1° novembre 1958;

1ª Carovana facchini di Orzinuovi: giornate 22, decorrenza 1° giugno 1959.

Caltanissetta:

Carovana carico e scarico « Stella » di Gela: giornate 22, decorrenza 1° gennaio 1959;

Cooperativa carico e scarico « A. Aldisio » di Gela: giornate 24, decorrenza 1° agosto 1959.

Catania:

Carovana carico e scarico agrumi « G. Parini » di Scordia: giornate 20, decorrenza 10 marzo 1958.

Ferrara:

Carovana facchini di Migliarino: giornate 20.

Firenze:

Carovana facchini « La Venezia » di Firenze: giornate 25, decorrenza 2 gennaio 1959.

Latina:

Carovana facchini « La Nascente » di Cisterna. giornate 20, decorrenza 1° giugno 1959;

Carovana facchini di Priverno: giornate 22, decorrenza 1° aprile 1959.

Mantova:

Carovana facchini di Marmirolo: giornate 20.

Matera:

Carovana facchini « Invicta » di Pisticci: giornate 22, decorrenza 5 febbraio 1958.

Parma:

Carovana facchini di Vicomero di Golese: giornate 24, decorrenza 1° gennaio 1959.

Pesaro:

Carovana facchini di Montefelcino: giornate 10, decorrenza 1° gennaio 1958.

Pisa:

Carovana facchini di Santa Croce sull'Arno: giornate 24, decorrenza 1° settembre 1957.

Potenza:

Carovana facchini « Italia » di Genzano di Lucania, giornate 23;

Carovana birocciai « Libertas » di Lavello: giornate 10;

Carovana birocciai « La Ruota » di Lavello: giornate 10.

Reggio Emilia:

Carovana facchini di Rolo: giornate 21, decorrenza 1° dicembre 1958;

Carovana carrettieri di Quattro Castella: giornate 21, decorrenza 1° dicembre 1958;

Gruppo birocciai e piccoli autotrasportatori di Rolo: giornate 21, decorrenza 1° aprile 1958.

Roma:

Carovana facchini di Bracciano: giornate 20, decorrenza 1° settembre 1958;

Carovana facchini « San Giorgio » di Roma: giornate 20, decorrenza 1° ottobre 1958.

Rovigo:

Carovana facchini di Gavello: giornate 20, decorrenza 1° marzo 1959.

Siracusa:

Cooperativa facchini « La Combattente » di Siracusa: giornate 18.

Taranto:

Carovana facchini di Lizzano: giornate 22, decorrenza 1° gennaio 1959.

Torino:

Carovana facchini « F.L.E. La Fidente » di Torino: giornate 20, decorrenza 1° aprile 1959.

Venezia:

Carovana carico e scarico bietole di Ceggia: giornate 20, decorrenza 12 agosto 1958.

Viterbo:

Carovana facchini di Cellere: giornate 12, decorrenza 15 febbraio 1959.

Per le Cooperative per le quali non è indicata la decorrenza i periodi di occupazione hanno effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1960

p. *Il Ministro*: GOTELLI

(1679)

DECRETO MINISTERIALE 29 febbraio 1960.

Uffici veterinari nelle stazioni di confine, nei porti e negli aeroporti della Repubblica aperti al traffico internazionale degli animali, delle carni e degli altri prodotti di origine animale.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale e provinciale della sanità pubblica, approvato con regio decreto 25 giugno 1914, n. 702;

Riconosciuta l'opportunità di designare i confini, i porti e gli aeroporti aperti al traffico internazionale degli animali, delle carni e degli altri prodotti di origine animale;

Decreta:

Art. 1.

Gli Uffici veterinari nelle stazioni di confine, nei porti e negli aeroporti della Repubblica, sono i seguenti:

Stazioni di confine

Chiasso (Dogana internazionale all'estero)	Modane (Dogana internazionale all'estero)
Domodossola	Pontebba
Fortezza	Prosecco
Luino	San Candido

Porti

Bari	Palermo
Catania	Trieste
Genova	Trapani
Livorno	Venezia
Napoli	

Aeroporti

Ciampino (Roma)	Malpensa (Varese)

Detti Uffici sono diretti da funzionari veterinari dei ruoli organici del Ministero della sanità, i quali provvedono ad effettuare la visita sanitaria degli animali in importazione, esportazione o transito e delle carni, dei prodotti ed avanzi animali in importazione.

Art. 2.

I funzionari preposti agli Uffici di cui al precedente art. 1 disimpegnano il servizio anche nelle stazioni di confine, nei valichi stradali, nei porti e negli aeroporti a fianco di ciascuno indicati:

Titolare dell'Ufficio veterinario della stazione di confine di:

Domodossola, al valico stradale di Paglino e di Ribellasca;

Fortezza, al valico stradale di Brennero;

Pontebba, al valico stradale di Tarvisio, di Coccau e di Fusine Valromana;

San Candido, al valico stradale di Prato alla Drava.

Titolare dell'Ufficio veterinario del porto di:

Bari, all'aeroporto di Bari Palese;

Catania, all'aeroporto di Catania Fontana Rossa;

Napoli, all'aeroporto di Napoli Capodichino;

Palermo, all'aeroporto di Palermo Punta Raisi;

Trapani, all'aeroporto di Trapani ed al porto di Favignana;

Trieste, al valico stradale di Rabuiese;

Venezia, all'aeroporto di Venezia Lido.

Art. 3.

Nelle stazioni di confine, nei valichi stradali e nei porti appresso indicati il servizio è effettuato da veterinari comunali o liberi professionisti incaricati con decreto ministeriale, su proposta del competente veterinario provinciale, ai sensi del regolamento per il personale centrale e provinciale della Sanità pubblica citato nelle premesse:

Confini terrestri

Passo del Foscagno	Tubre
Resia	Villa di Chiavenna
Tirano	Ventimiglia

Porti

Civitavecchia	Gallipoli
Chioggia	Otranto

Art. 4.

Nelle stazioni di confine, nei valichi stradali, nei porti e negli aeroporti di seguito elencati il servizio è effettuato dai veterinari provinciali competenti per territorio:

Confini terrestri

Gorizia-Casa Rossa	Moiaretto
Limone Piemonte	Passo Argentera
Monginevro (Clavière)	

Aeroporti

Cagliari Elmas	Forlì
Firenze Peretola	Torino Caselle
Milano Linate	Treviso

Porti

Ancona	Porto Torres
Brindisi	Ravenna
Cagliari	Savona
La Spezia	Siracusa
Messina	Taranto

Art. 5.

Nelle dogane interne di Milano e di Roma il servizio è disimpegnato dai funzionari veterinari addetti rispettivamente all'Ufficio del veterinario provinciale di Milano ed all'Ufficio veterinario dell'aeroporto di Roma Ciampino.

Nelle dogane interne si provvede, nei casi prescritti, alla visita sanitaria delle carni e degli altri prodotti di origine animale che si esportano.

La visita dei prodotti sopraindicati che si importano può essere eseguita nelle dogane interne soltanto in caso di necessità e previa autorizzazione ministeriale.

Art. 6.

Eventuali richieste di visita sanitaria in altre stazioni di confine, valichi stradali, porti, aeroporti e dogane interne non contemplati negli articoli precedenti dovranno essere rivolte al veterinario provinciale competente per territorio, il quale vi provvederà previa autorizzazione ministeriale.

Roma, addì 29 febbraio 1960

p. *Il Ministro*: De Maria

(1848)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1960.
Gradazione normale dei vini prodotti nella campagna 1959.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 5 del decreto-legge 11 ottobre 1949, n. 707, convertito nella legge 6 dicembre 1949, n. 870, che modifica il terzo comma dell'art. 4 dell'allegato *a*) del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, numero 223;

Decreta:

Le gradazioni normali dei vini prodotti nella campagna 1959 nelle qui appresso indicate zone vinicole, ai fini dell'applicazione del citato art. 5 del decreto legislativo 11 ottobre 1949, n. 707, convertito nella legge 6 dicembre 1949, n. 870, vengono stabilite come segue:

Piemonte	
Novara, Torino	10
Vercelli	10,5
Alessandria, Asti, Cuneo	11,5
Valle d'Aosta	
Aosta	10,5
Lombardia	
Cremona	9
Bergamo, Como	9,5
Mantova, Varese	10
Brescia, Milano, Pavia, Sondrio	10,5
Trentino-Alto Adige	
Bolzano	11
Trento	11,5
Veneto	
Belluno	9,5
Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza	10,5
Gorizia, Udine	11
Liguria	
Genova, Savona	10
Imperia, La Spezia	10,5
Emilia	
Parma	9
Modena	9,5
Bologna, Ferrara, Forlì, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia	10
Toscana	
Lucca, Massa Carrara	9,5
Arezzo, Firenze, Grosseto, Pisa, Pistoia	10,5
Livorno, Siena	11
Umbria	
Perugia, Terni	9,5
Marche	
Ancona, Pesaro	9,5
Ascoli Piceno	10
Macerata	10,5
Lazio	
Rieti	10
Frosinone, Viterbo	10,5
Latina, Roma	11
Abruzzi e Molise	
Teramo	10
Campobasso, Chieti	10,5
L'Aquila, Pescara	11
Campania	
Avellino	9,5
Caserta, Napoli	10
Salerno	10.5
Benevento	11
Puglie	
Foggia	12
Bari, Brindisi, Lecce	13
Taranto	14,5
Lucania	
Potenza	11
Matera	12,5
Calabria	
Reggio Calabria	11,5
Catanzaro	12
Cosenza	12,5
Sicilia	
Enna	11,5
Agrigento, Catania	12
Messina, Palermo	13
Caltanissetta, Trapani	13,5
Ragusa	14
Siracusa	14,5

Sardegna
Sassari 11,5
Cagliari, Nuoro 12

Roma, addì 7 marzo 1960

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
RUMOR

Il Ministro per le finanze
TAVIANI

(1874)

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1960.
Modifiche al piano regolatore telegrafico nazionale.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 11 dicembre 1957 relativo all'approvazione del piano regolatore telegrafico nazionale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 dicembre 1957, n. 321;

Visto l'art. 15 del piano regolatore telegrafico nazionale approvato col decreto sopracitato, che prevede la revisione di detto piano;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

In virtù dei poteri conferitigli dall'art. 2 del Codice postale e telegrafico;

Decreta:

Articolo unico.

Gli articoli 8, 9, 10 e 11 del piano regolatore telegrafico nazionale approvato con decreto ministeriale 11 dicembre 1957, vengono modificati e sostituiti dai seguenti corrispondenti articoli:

Art. 8. - *Principali caratteristiche d'esercizio dei servizi telegrafici.* — Gli impianti destinati all'espletamento dei servizi telegrafici indicati all'art. 1, lettere *a*), *b*) e *c*) devono essere realizzati sulla base delle seguenti caratteristiche di esercizio:

a) Servizio ad uso pubblico:

impiego di telestampanti a zona;

esercizio normale in semiduplice;

proporzionamento dei posti di ricezione di ogni ufficio tale da garantire che le chiamate non ricevute per occupazione degli apparati, nell'ora di massimo traffico, non superino il 3 % del totale delle chiamate entranti;

esclusione del dirottamento dei messaggi in caso di indisponibilità del posto chiamato;

predisposizione degli organi di selezione finale tale da consentire, in caso di occupazione del posto chiamato, l'inoltro della chiamata dopo una attesa fino ad 1';

proporzionamento dei posti di emissione tale da evitare che la giacenza massima dei telegrammi superi i 15';

ricerca automatica dei posti multipli costituenti il gruppo di posti di ricezione di ogni ufficio telegrafico;

b) Servizio Telex:

impiego di telestampanti a foglio;

esercizio in semiduplice o in duplice;

espletamento del traffico « senza attesa »;

adozione di speciali dispositivi di centrale per la registrazione degli elementi necessari per la contabilizzazione e la fatturazione delle singole comunicazioni effettuate da ogni utente;

adozione di dispositivi per l'invio agli utenti delle segnalazioni scritte indicate nel successivo art. 9;

c) Servizio Telestato:

esercizio in semiduplice o in duplice;

possibilità di differire l'inoltro di una parte del traffico ad orari prestabiliti;

adozione di contatori per la documentazione semplificata degli addebiti.

Per i servizi accessori, tra cui la richiesta della frase di controllo del margine del telestampante e i notiziari speciali, è prevista l'adozione di dispositivi che permettano l'espletamento di tali servizi, gratuiti o in abbonamento, senza determinare limitazioni o intralci al traffico delle centrali;

d) Servizio Postatelex:

le caratteristiche d'esercizio del servizio Postatelex, saranno definite successivamente.

Art. 9. - *Segnalazioni scritte agli utenti.* — Le centrali telegrafiche di commutazione automatica devono essere dotate di speciali dispositivi per la registrazione, sui telestampanti di due qualsiasi utenti tra loro collegati, della data-orario di inizio di ciascuna comunicazione.

Il gruppo data-orario deve contenere l'indicazione del mese, giorno, ora, minuti e diecine di secondi.

Alla fine della comunicazione deve essere trasmessa all'utente Telex chiamante l'indicazione della durata della comunicazione, in minuti e diecine di secondi.

Analoghi dispositivi di centrale devono assicurare la richiesta automatica, del nominativo dell'utente chiamato, nonchè l'invio delle espressioni di codice previste dal C.C.I.T.T. per le condizioni di servizio:

occupato: OCC;
guasto: DER;
abbonato non più collegato: NP;
connessione non consentita: NA;
mancanza di circuiti: NC.

Per gli utenti del servizio Telex, quelle segnalazioni, di cui al presente articolo, che occorrono per poter effettuare automaticamente la contabilità degli addebiti relativi a ciascun utente devono essere registrate anche in centrale.

Art. 10. - *Codice telegrafico usato nella rete telegrafica a commutazione automatica.* — Alla rete telegrafica a commutazione automatica vengono collegati telestampanti utilizzanti il codice telegrafico internazionale n. 2 del C.C.I.T.T., salvo quanto sarà necessario per il servizio Postatelex.

Ogni posto di utente, comprendente un telestampante, o, nel caso dei posti multipli di ricezione, un gruppo di telestampanti, è individuato univocamente, in campo nazionale, da un numero costituito da 5 o al massimo 6 cifre.

Il codice telegrafico internazionale n. 2 è utilizzato anche per l'invio dei segnali di selezione dal telestampante chiamante, tra le centrali ed inoltre per lo invio delle segnalazioni agli utenti.

Art. 11. - *Connessione della rete telegrafica a commutazione automatica con le reti estere.* — Il servizio telegrafico ad uso del pubblico per l'estero viene espletato

attraverso uffici telegrafici collegati alla rete telegrafica europea a commutazione denominata GENTEX, in armonia con le vigenti convenzioni con le Società concessionarie.

Il servizio Telex per l'estero viene espletato attraverso le Centrali di Roma e Milano cui fanno capo le linee internazionali.

Il servizio Telestato per l'estero viene espletato soltanto attraverso il Centro nazionale di Roma.

La connessione con le reti estere per i servizi Telex e Telestato avviene per commutazione automatica, semiautomatica o manuale, in conformità di accordi con i vari Paesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 marzo 1960

Il Ministro: SPATARO

(1752)

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1960.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona in frazione di Campanarello, sita nell'ambito del comune di Venticano (Avellino).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Avellino per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 13 giugno 1957 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona in frazione Campanarello, sita nell'ambito del comune di Venticano (Avellino);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Venticano;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di costruzione che si intenda erigere nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce un insieme di quadri naturali di non comune bellezza panoramica godibili da vari punti di vista accessibili al pubblico;

Decreta:

La zona in frazione Campanarello, sita nel territorio del comune di Venticano (Avellino), confinante a nord con la piazza Monumento ai Caduti; ad est con la strada comunale Chiaire; ad ovest con la strada comunale Quercia, ha notevole interesse pubblico perchè costituisce un insieme di quadri naturali di non comune bellezza panoramica godibili da vari punti di vista accessibili al pubblico, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Avellino.

La Soprintendenza ai monumenti di Napoli curerà che il comune di Venticano provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 24 marzo 1960

p. *Il Ministro*: BADALONI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Avellino

Riunione del 13 *giugno* 1957

L'anno 1957, il giorno 13 del mese di giugno in Avellino, previo avviso di convocazione, nella sede degli Uffici provinciali a Palazzo di prefettura, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche della provincia di Avellino.

(Omissis).

Ordine del giorno

VENTICANO (Avellino) - *Frazione Campanarello - Piazza Monumento ai Caduti - Imposizione vincolo immobili in fondo ed a valle*

La Commissione esaminata l'istanza del comune di Venticano in data 3 aprile 1957, n. 1050, il quale, a seguito della recente realizzazione della piazza del Monumento ai Caduti nella frazione capoluogo Campanarello, chiede l'imposizione del vincolo (art. 1, comma quarto, legge 29 gennaio 1939, n. 1497) sugli immobili circostanti in fondo ed a valle di detta piazza.

La Commissione, prima di pronunziarsi in merito, delibera di recarsi sul luogo, per rendersi conto della situazione e sospende la seduta.

Espletato il sopraluogo la Commissione si riunisce di nuovo e, previo parere favorevole del sindaco pro-tempore del comune interessato di Venticano, dott. F. Giardiello, considerato che a seguito della sistemazione della piazza Monumento ai Caduti della frazione Campanarello del comune di Venticano, che forma quasi una terrazza dominando la vallata, si è acquistata una visione panoramica di incomparabile bellezza che, con un insieme di quadri naturali, offre uno spettacolo di godimento pubblico meritevole della particolare protezione della legge 29 gennaio 1939, n. 1497.

Visto l'art. 1, comma quarto, citata legge, ad unanimità, con voto palese

Delibera

di sottoporre al vincolo di cui alla citata disposizione, gli immobili in fondo ed a valle della detta piazza, confinante a nord con la piazza Monumento ai Caduti, ad est con la strada comunale Chiaire, ed ad ovest con la strada comunale Quercia, in conformità dell'unita planimetria.

Del che si è redatto il presente verbale.

Il presidente: ing. Camillo TIZZANO

Il segretario: avv. Guido CAPUANO

(1881)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di L'Aquila ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 21 gennaio 1960, numero 15200/3275, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1960, registro n. 6 Interno, foglio n. 256, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di L'Aquila di un mutuo di L. 369.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(1796)

Autorizzazione al comune di Modica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 22 dicembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1960, registro n. 5 Interno, foglio n. 291, il comune di Modica (Ragusa) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 107.340.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(1797)

Autorizzazione al comune di Nicastro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 3 dicembre 1959, registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 1960, registro n. 5 Interno, foglio n. 384, il comune di Nicastro (Catanzaro) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.640.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(1798)

Autorizzazione al comune di Bivona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 19 giugno 1959, registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1960, registro n. 5 Interno, foglio n. 283, il comune di Bivona (Agrigento) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.970.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(1799)

Autorizzazione al comune di Racalmuto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 28 novembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1960, registro n. 5 Interno, foglio n. 282, il comune di Racalmuto (Agrigento) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.000.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(1800)

Autorizzazione al comune di Salandra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 10 dicembre 1959, registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 1960, registro n. 5 Interno, foglio n. 400, il comune di Salandra (Matera) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.700.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(1801)

Autorizzazione al comune di Melissano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 4 dicembre 1959, registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 1960, registro n. 5 Interno, foglio n. 380, il comune di Melissano (Lecce) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.100.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(1802)

Autorizzazione al comune di Melpignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 4 dicembre 1959, registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 1960, registro n. 5 Interno, foglio n. 381, il comune di Melpignano (Lecce) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.500.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(1803)

Autorizzazione al comune di Patù ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 4 dicembre 1959, registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 1960, registro n. 5 Interno, foglio n. 382, il comune di Patù (Lecce) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.150.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(1804)

Autorizzazione al comune di Palmariggi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 4 dicembre 1959, registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 1960, registro n. 5 Interno, foglio n. 378, il comune di Palmariggi (Lecce) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.855.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(1805)

Autorizzazione al comune di Mulazzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 10 dicembre 1959, registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 1960, registro n. 6 Interno, foglio n. 3, il comune di Mulazzo (Massa Carrara) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.150.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(1806)

Autorizzazione al comune di Piombino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 4 dicembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 1960, registro n. 6 Interno, foglio n. 29, il comune di Piombino (Livorno) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.500.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(1807)

Autorizzazione al comune di Cirigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 4 dicembre 1959, registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 1960, registro n. 5 Interno, foglio n. 383, il comune di Cirigliano (Matera) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.600.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(1808)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « psicologia » (istituita mediante convenzione approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1959, n. 1333) presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bologna.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bologna, è vacante la cattedra di « psicologia »; cattedra istituita mediante convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1959, n. 1333.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(1880)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Accreditamento di agente di cambio

Si comunica che, con decreto del Presidente della Repubblica in data 7 dicembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1960, registro n. 3, foglio n. 96, il rag. Oscar Tosi, agente di cambio residente ed esercente in Roma, è stato accreditato presso la Direzione generale del debito pubblico per le operazioni di debito pubblico.

Il direttore generale: SCIPIONE

(1887)

Notifica per smarrimento di titoli provvisori di buoni del Tesoro novennali 5 % - 1968

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 27.

In applicazione dell'art. 4 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8; dell'art. 7 del decreto Ministeriale 27 febbraio 1958 e dell'art. 230 del regolamento generale sul Debito pubblico, è stato denunciato lo smarrimento dei seguenti titoli provvisori al portatore dei buoni Tesoro novennali 5 % - 1968:

n. 446932 di L. 100.000;
n. 446933 di L. 100.000;

rilasciati dalla sezione di Tesoreria provinciale di Milano e denunciati smarriti dalla signora Lipeti Erina ved. Melloni, nata a Piacenza il 28 ottobre 1894 e domiciliata in Milano, via Poggi n. 7.

Si rende noto a chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i titoli definitivi corrispondenti a quelli smarriti.

Roma, addì 22 marzo 1960

Il direttore generale: SCIPIONE

(1718)

Notifica per smarrimento di tagliando di ricevuta semestrale

(*Unica pubblicazione*). Avviso n. 28.

E' stato denunciato lo smarrimento del tagliando di ricevuta semestrale, relativo al certificato qui appresso descritto a favore della Banca Commerciale Italiana - Società per azioni, con sede in Milano, vincolato per cauzione:

Rendita 5 % - 1935, n. 278015 di L. 1.015.000 capitale nominale, cedola n. 49 di scadenza 1° gennaio 1960, rendita semestrale L. 25.375.

Ai termini degli articoli 4 del regio decreto 19 febbraio 1911, n. 366 e 485 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, si fa noto che, trascorso un mese dalla data di pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, sarà provveduto al pagamento degli interessi semestrali maturati sul tagliando predetto.

Roma, addì 22 marzo 1960

Il direttore generale: SCIPIONE

(1717)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 75

Corso dei cambi del 31 marzo 1960 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	—	620,60	620,58	620,60	620,57	620,60	620,60	620,65	620,60	620,60
$ Can.	—	649,25	650,50	649,125	649 —	650,81	649 —	651,50	651 —	649 —
Fr Sv.	—	143,06	143,05	143,072	143,10	143,07	143,07	143,10	143,07	143,07
Kr D.	—	90,07	90,06	90,08	90,12	90,09	90,07	90,10	90,10	90,10
Kr N.	—	87,09	87,06	87,07	87,10	87,07	87,07	87,10	87,08	87,05
Kr Sv	—	119,98	119,98	119,98	119,90	119,99	119,985	120 —	120 —	120 —
Fol	—	164,50	164,54	164,525	164,60	164,51	164,53	164,53	164,51	164,50
Fr B	—	12,445	12,45	12,45125	12,445	12,45	12,4475	12,45	12,44	12,45
Fr Fr (N.F.)	—	126,50	126,53	126,505	126,55	126,50	126,50	126,50	126,50	126,50
Lst	—	1742 —	1741,80	1741,90	1742 —	1742,34	1741,90	1742,35	1742,37	1742 —
Dm. occ	—	148,81	148,83	148,83	148,80	148,82	148,8175	148,85	148,82	148,80
Scell. Austr.	—	23,865	23,87	23,8625	23,85	23,87	23,86	23,88	23,87	23,865

Media dei titoli del 31 marzo 1960

Titolo		Titolo	
Rendita 3,50 % 1906	74,975	Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1960)	101,025
Id. 3,50 % 1902	72,15	Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	101 —
Id. 5 % 1935	103,65	Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	100,825
Redimibile 3,50 % 1934	98,825	Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	100,80
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	84,80	Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	100,85
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,30	Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	100,825
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,60	Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	100,80
Id. 5 % 1936	100,75	Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,875
Id. 5 % (Città di Trieste)	99,05	B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,825
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,40		

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 31 marzo 1960

Valuta		Valuta	
1 Dollaro USA	620,60	1 Fiorino olandese	164,527
1 Dollaro canadese	649,062	1 Franco belga	12,449
1 Franco svizzero	143,071	1 Franco nuovo (N.F.)	126,502
1 Corona danese	90,075	1 Lira sterlina	1741,925
1 Corona norvegese	87,07	1 Marco germanico	148.824
1 Corona svedese	119,982	1 Scellino austriaco	23,861

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Diario delle prove scritte del concorso per esami a settantaquattro posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto degli Uffici provinciali del tesoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 1959, registro n. 35, foglio n. 399, con il quale è stato indetto un concorso per esami a settantaquattro posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto degli Uffici provinciali del tesoro;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esami a settantaquattro posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto degli Uffici provinciali del tesoro, indetto con decreto ministeriale 30 novembre 1959, avranno luogo a Roma e Bari nei giorni 21, 22, 23 aprile 1960.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 marzo 1960

Il Ministro: TAMBRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *marzo* 1960
Registro n. 10 *Tesoro, foglio n.* 264

(1917)

PREFETTURA DI MATERA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Matera

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MATERA

Visto i propri decreti n. 41309 e n. 41310 in data 29 dicembre 1959, con i quali è stata approvata la graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1958 e sono stati dichiarati i vincitori del concorso medesimo;

Considerato che la condotta medica di Stigliano è rimasta vacante in seguito alla mancata assunzione del servizio da parte del vincitore dott. Lapadula Giovanni ed alla rinunzia da parte del candidato dott. Parisi Roberto che aveva diritto a detto posto in base all'ordine della graduatoria ed alle preferenze espresse nella domanda di partecipazione al concorso;

Considerato che anche la condotta di Cirigliano è rimasta vacante in seguito alla mancata assunzione del servizio da parte del vincitore;

Ritenuto che i dottori Antelmy Ernesto e Ruggiero Egidio hanno diritto, in base alla graduatoria e alle preferenze espresse nella domanda, rispettivamente alla assegnazione delle condotte di Stigliano e Cirigliano;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Decreta:

Il dott. Antelmy Ernesto viene assegnato alla condotta medica di Stigliano.

Il dott. Ruggiero Egidio viene assegnato alla condotta di Cirigliano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Matera, addì 15 marzo 1960

Il prefetto: TURCO

(1724)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI RAVENNA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ravenna

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto prefettizio in data 11 settembre 1959, n. 17711, col quale è stato provveduto all'assegnazione delle condotte mediche vacanti al 30 novembre 1956 ai vincitori del relativo concorso;

Considerato che i dottori: Babini Guido, Melandri Francesco, Osti Paolo, Valloni William, Ravelli Paolo, Tomasetti Nicolino, Neri Alessandro, Accetta Alvise, Amadei Alessandro, Mancini Claudio e Malaguti Guglielmo hanno rinunciato all'assegnazione della condotta di Piangipane (Ravenna);

Ritenuto di dover procedere all'assegnazione della suindicata condotta al dott. Bellanti Giuseppe, quattordicesimo classificato, che ha chiesto, in ordine di preferenza, la condotta stessa nella domanda di partecipazione al concorso;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Bellanti Giuseppe quattordicesimo classificato nel concorso di cui alle premesse, è dichiarato vincitore della condotta medica di Piangipane (Ravenna).

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Ravenna ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della locale Prefettura e del Comune interessato.

Ravenna, addì 22 marzo 1960

Il medico provinciale: FIORENTINO

(1868)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.